

REGOLAMENTO IVASS N. 48 DEL 13 LUGLIO 2021 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MAGGIORAZIONE DEL CAPITALE DI CUI AL TITOLO III, ARTICOLO 47-SEXIES E AL TITOLO XV, ARTICOLO 216-SEPTIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Esiti della pubblica consultazione

Roma, 13 luglio 2021

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al Documento n. 2/2021 concernente l'emanazione del nuovo Regolamento IVASS recante disposizioni in materia di maggiorazione del capitale di cui al Titolo III, articolo 47-*sexies* e al Titolo XV, articolo 216-*septies* del Codice delle assicurazioni private (CAP).

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 2 soggetti:

[ORDINE DEGLI ATTUARI](#)
[UNIPOL GRUPPO S.P.A.](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS. Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di Regolamento posto in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul Documento n. 2/2021 viene pubblicato il testo del Regolamento IVASS n. 48 del 13 luglio 2021 recante disposizioni in materia di maggiorazione del capitale di cui al Titolo III, articolo 47-*sexies* e al Titolo XV, articolo 216-*septies* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 2/2021 – Esiti della pubblica consultazione - risoluzioni sui singoli articoli commentati

SCHEMA DI REGOLAMENTO IVASS RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MAGGIORAZIONE DEL CAPITALE DI CUI AL TITOLO III, ARTICOLO 47-SEXIES E AL TITOLO XV, ARTICOLO 216-SEPTIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Legenda

Nella colonna “Commentatore” sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.

Nella terza colonna, dopo le osservazioni relative alla Relazione di presentazione, è indicato l’articolo cui si riferiscono l’osservazione e la proposta di modifica.

Nella quarta colonna è indicato il comma dell’articolo ed eventualmente la lettera cui si riferisce l’osservazione e la proposta di modifica.

Nella quinta colonna, per ogni articolo e comma, sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.

Nella colonna finale viene indicata la risoluzione dell’IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.

Non ci sono stati contributi che hanno richiesto la forma anonima.

Numero commenti	Commentatore			Osservazioni e proposte	Risoluzione IVASS
1	ORDINE DEGLI ATTUARI	Relazione di presentazione Par. 1	Capo. 6	Si suggerisce nell’ambito della Relazione di presentazione di modificare come di seguito riportato il sesto capoverso del paragrafo 1 “La disposizione summenzionata è integrata dalle previsioni contenute negli Atti delegati (in particolare il Titolo I, Capo X, articoli da 267 276 a 287) e negli ITS.”	Proposta accolta.
2	ORDINE DEGLI ATTUARI	Relazione di presentazione Par. 1	Capo. 8	Si suggerisce nell’ambito della Relazione di presentazione di modificare come di seguito riportato l’ottavo capoverso del paragrafo 1 “Nell’ambito del quadro normativo europeo sopra delineato si innesta l’articolo 47-sexies del CAP, che nel recepire la previsione di cui all’articolo 37 della direttiva Solvency II, rimette alla disciplina attuativa di competenza dell’Istituto la determinazione delle previsioni applicative per l’adozione delle maggiorazioni di capitale (articolo 3747 -sexies, comma 9 del CAP).”	Proposta accolta.
3	ORDINE DEGLI ATTUARI	7	1	Si suggerisce a Codesta Spettabile Autorità di valutare l’opportunità di intervenire sul testo come di seguito proposto al fine di allineare totalmente il testo alle disposizioni degli Atti Delegati: “L’IVASS, ai fini dell’articolo 47-sexies, comma 1, lettera c) del Codice, tiene conto di tutti i fattori pertinenti, ivi inclusi quelli previsti dall’articolo 277 degli Atti delegati e verifica l’esistenza di una significativa deviazione dagli standard di governance stabiliti	Proposta non accolta. Il richiamo ai fattori pertinenti in materia di <i>governance</i> , previsti dall’art. 277 degli Atti delegati, è contenuto nell’art. 11, co. 1 del regolamento.

				dal Titolo III, Capo I, Sez. II, articoli da 30 a 35-ter del Codice e dal Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 e dalla pertinente normativa secondaria emanata dall'IVASS in materia di sana e prudente gestione dell'impresa."	
4	ORDINE DEGLI ATTUARI	7	2	<p>Si suggerisce a Codesta Spettabile Autorità di valutare l'opportunità di intervenire come di seguito proposto al fine di allineare totalmente il testo alle disposizioni degli Atti Delegati:</p> <p>"Ai fini dell'applicazione della maggiorazione di capitale l'IVASS, ove appropriato, tiene conto delle maggiorazioni di capitale imposte in precedenza per scostamenti comparabili di altre imprese con profili di rischio analoghi, conformemente a quanto disposto dall'articolo 286 degli Atti delegati."</p>	Proposta accolta.
5	ORDINE DEGLI ATTUARI	8	2	<p>Si suggerisce a Codesta Spettabile Autorità di valutare la totale coerenza tra il testo del comma oggetto della presente osservazione come declinato nell'ambito del Documento di Consultazione con il testo dell'articolo 278 comma 2 degli Atti Delegati letto alla luce dell'impianto normativo previsto in ambito nazionale con specifico riferimento al trattamento (non richiesta autorizzazione preventiva per l'utilizzo) dell'aggiustamento per la volatilità e nel caso apportare eventuali aggiustamenti.</p> <p>Il comma 2 dell'articolo 278 degli Atti Delegati (di seguito riportato) sembrerebbe infatti essere riferito ai soli "...casi in cui gli Stati membri richiedono la previa approvazione di tale aggiustamento..." e dunque, per la casistica italiana, sembrerebbe non poter essere esteso anche all'aggiustamento per la volatilità.</p> <p><i>"2. In relazione all'aggiustamento di congruità e alle misure transitorie nonché all'aggiustamento per la volatilità, se le autorità di vigilanza, nei casi in cui gli Stati membri richiedono la previa approvazione di tale aggiustamento, hanno permesso a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di utilizzare uno di questi aggiustamenti o di queste misure transitorie, possono imporre una maggiorazione del capitale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2009/138/CE soltanto in circostanze in cui lo scostamento dalle ipotesi sottese agli aggiustamenti o alle misure transitorie è di natura temporanea e non giustifica la revoca dell'approvazione da parte delle autorità di vigilanza per l'utilizzo dell'aggiustamento o della misura transitoria."</i></p>	<p>L'osservazione non richiede una modifica al regolamento</p> <p>L'art. 8, co. 2 del regolamento in coerenza con l'art. 278, par. 2 degli Atti delegati consente l'applicazione della maggiorazione di capitale, purché temporanea, anche per le fattispecie soggette ad autorizzazione.</p>
6	ORDINE DEGLI ATTUARI	10	1	<p>Si richiede a Codesta Spettabile Autorità di intervenire come di seguito proposto al fine di allineare totalmente il testo alle disposizioni degli Atti Delegati inserendo un riferimento esplicito alle casistiche previste dall'articolo 279 degli Atti Delegati che sembrerebbero fornire un punto di riferimento quantitativo per la definizione delle casistiche per le quali <i>il profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al requisito</i></p>	<p>Proposta parzialmente accolta.</p> <p>Il principio di "scostamento significativo" è contenuto nell'art. 47- sexies, co. 1, lett. a) e b) del CAP, richiamato dall'art. 6, co. 1</p>

				<p>patrimoniale di solvibilità nell'accezione di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2009/138/CE e dunque delle casistiche nelle quali ricorrono le condizioni per poter imporre una maggiorazione di capitale ai sensi dell'articolo 47-sexies del Codice.</p> <p>“Nel caso di scostamenti rilevati che portino a concludere, ai sensi delle condizioni previste dall'articolo 279 degli Atti Delegati, che il profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al requisito patrimoniale di solvibilità nell'accezione di cui all'articolo 47-sexies, comma 1, lettere a) e b) del Codice, l'IVASS, calcola la maggiorazione di capitale in modo tale che i requisiti per la calibrazione del requisito patrimoniale di solvibilità siano coerenti con l'articolo 45-ter, commi 3 e 4, del Codice. A tal fine viene calcolata la differenza tra il requisito patrimoniale di solvibilità modificato per riflettere il profilo di rischio effettivo e il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato dall'impresa.”</p>	<p>del regolamento, che è stato modificato come segue:</p> <p>“L'IVASS, ai fini dell'articolo 47-sexies, comma 1, lettere a) e b), del Codice, in conformità a quanto previsto dall'articolo 279 degli Atti delegati, tiene conto di tutti i fattori pertinenti, ivi inclusi quelli previsti dall'articolo 276 degli Atti delegati”.</p>
7	ORDINE DEGLI ATTUARI	11	2	<p>Si suggerisce a Codesta Spettabile Autorità di valutare l'opportunità di definire, in linea con le disposizioni presenti all'articolo 279 degli Atti Delegati per le casistiche di cui all'articolo 47-sexies comma 1 lettere a) e b), una soglia (ad esempio la soglia del 10% del Requisito patrimoniale di Solvibilità citata al comma 1 di tale articolo e utilizzata dall'Autorità anche nel documento di consultazione per determinare la maggiorazione minima in caso non fosse possibile quantificare la perdita finanziaria attesa a seguito della deviazione dagli standard di governance) minima per stabilire se la perdita finanziaria che l'impresa potrebbe subire a seguito della deviazione dagli standard di <i>governance</i> di cui all'articolo 7 del documento di consultazione quantificabile in via diretta possa essere considerata indicativa della presenza di un sistema di governo societario dell'impresa che, nell'accezione dell'articolo 47-sexies, comma 1 lettera c) del Codice, differisca in modo <u>significativo</u> dalle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II del Codice e dunque rappresentare una condizione per l'applicazione della maggiorazione del capitale. Nel caso in cui la perdita quantificabile fosse sotto tale soglia la casistica potrebbe essere considerata alla stessa stregua di quella del comma 4 lettera a) dell'articolo 11 del documento di consultazione e cioè non implicare la necessità di una maggiorazione di capitale non ricorrendo la condizione di “significatività” delle carenze del sistema di governo societario.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Il Regolamento Delegato non prevede una soglia minima e la definizione di uno scostamento significativo. Nel caso in cui la perdita sia valutabile in via diretta, appare ragionevole che la maggiorazione sia almeno pari a detta perdita finanziaria (art. 11, co. 2 del regolamento).</p>
8	ORDINE DEGLI ATTUARI	11	4 lett. b)	<p>Si suggerisce a Codesta Spettabile Autorità di valutare l'opportunità di intervenire come di seguito proposto al fine di specificare in maniera maggiormente puntuale l'approccio “a livelli” selezionato:</p> <p>“può applicare una maggiorazione di capitale, incrementando il requisito patrimoniale di solvibilità di almeno il 10% e comunque di una percentuale inferiore al 20%,...”</p>	<p>Proposta accolta.</p> <p>L'introduzione di una soglia superiore (<i>range</i>) nel caso di deviazioni dagli <i>standard</i> di <i>governance</i> intermedie consente di</p>

				o, nel caso di recepimento del suggerimento della proposta di cui al punto successivo "può applicare una maggiorazione di capitale, incrementando il requisito patrimoniale di solvibilità di almeno il 10% e comunque di una percentuale inferiore al 15%,..."	differenziare la maggiorazione applicata dai casi di deviazioni caratterizzate da anomalie più gravi.
9	ORDINE DEGLI ATTUARI	11	4 lett. c)	<p>Si suggerisce a Codesta Spettabile Autorità di valutare l'opportunità di definire la soglia di maggiorazione di capitale minima di "terzo livello" pari al 15% facendo riferimento alla seconda soglia richiamata, seppur in altro ambito e con altre finalità, dal comma 2 dell'articolo 279 degli Atti Delegati e dunque effettuando la seguente modifica al testo:</p> <p>"può applicare una maggiorazione di capitale, incrementando il requisito patrimoniale di solvibilità di almeno il 15%,..."</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>La soglia del 15% è un parametro introdotto dall'art. 279 degli Atti delegati con riferimento alle maggiorazioni di capitale per scostamenti significativi dal requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard o il modello interno e per i quali non è contemplata la possibilità per l'impresa di fornire prova contraria. Non appare pertanto pertinente applicare detta soglia anche alle maggiorazioni derivanti da deviazioni dagli <i>standard</i> di <i>governance</i>, tenuto anche conto della necessità di differenziare per gravità i diversi livelli di anomalia riscontrata..</p>
10	UNIPOL GRUPPO	16	1	<p>Con riferimento all'opzione definita dall'IVASS in merito all'individuazione nel requisito patrimoniale di solvibilità quale valore di riferimento a cui applicare le soglie per il computo del capital add-on a fronte del mancato rispetto degli standard di governance, si richiede di specificare se per i Gruppi questo debba essere applicato anche alla componente di requisito di capitale relativa ad altri settori finanziari (i.e. Righe <i>Capital requirement for other financial sectors</i> R0500, R0510, R0520, R0530 dei QRT S. S.25.02.22 e QRT S. S.25.01.22). Si ritiene, infatti, che un capital add-on comminato a fronte del mancato rispetto degli standard di governance relativi al settore assicurativo debba essere applicato limitatamente alla componente di requisito patrimoniale di solvibilità assicurativa.</p> <p>Infatti, il requisito di capitale relativo agli altri settori finanziari, essendo calcolato secondo la normativa prudenziale del settore di riferimento, già considera eventuali maggiorazioni di capitale definite dall'autorità competente. Pertanto, l'applicazione del</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Una deviazione dagli <i>standard</i> di <i>governance</i> a livello di gruppo che giustifichi l'applicazione di una maggiorazione di capitale non necessariamente coincide con le carenze eventualmente riscontrate, a livello individuale o di sottogruppo, in imprese di altri settori finanziari appartenenti al gruppo.</p>

				capital add-on sul requisito patrimoniale di solvibilità comprensivo del requisito relativo ad altri settori finanziari determinerebbe o l'applicazione di una maggiorazione di capitale ad un settore per cui l'autorità competente non ha ravvisato il mancato rispetto di standard di governance o il doppio computo di una maggiorazione di capitale nel caso l'autorità competente abbia già definito un capital add-on secondo la normativa prudenziale del settore di riferimento.	
--	--	--	--	---	--